

Spoltore, il 22.10.2021

Spett.le
CCR-VIA
Comitato Coordinamento Regionale
per la Valutazione Ambientale

Oggetto : Giudizio n.3505 del 23.09.2021 – Edilinerti Richiesta chiarimenti su Giudizio n. 3490 del 02/09/2021 - Cava in Comune di Navelli – Loc. Madonnelle

Edilinerti S.r.l. P.Iva 01618000689 con sede in Spoltore (Pe) via Lubiana n.17, in persona del suo legale rappresentante Paris Giuseppe nato a Pescara l'11/02/1966 c.f. PRSGPP66B11G482C,

premessso

- che in data 23.09.u.s. il Comitato CCR VIA esprimeva il Giudizio n.3505 in oggetto richiamato, esprimendo, su istanza della scrivente, i seguenti chiarimenti relativamente al contenuto del Giudizio n.3490 del 2.9.2021:
 1. (punto 1 della richiesta di chiarimenti 6-7.09.2021) il soggetto cui è rivolto l'invito di trasmettere apposita relazione di chiarimento relativamente alle discordanze evidenziate è individuato nella Ditta Edilinerti;
 2. (punto 2 della richiesta di chiarimenti 6-7.09.2021) la discordanza rilevata è stata individuata dal CCR-VIA "tra la documentazione allegata all'istanza di V.A./art. 29 acquisita in atti al prot. 0286251/19 del 14/10/2019 e quanto riportato all'interno delle ottemperanze, con particolare riferimento alla prescrizione n.2 del Giudizio n. 579 del 19/07/2005 "al fine di contenere l'emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare si prescrive la realizzazione di un'idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'attività della cava".

A tal proposito, nello Studio Tecnico Economico, allegato alla procedura di VA attivata in data 14/10/2019, nostro protocollo n. 286251, il tecnico nel dimostrare di aver ottemperato al citato parere dichiarava: "La ditta ha realizzato una vasca entro cui far transitare i mezzi in uscita, fermo restando che tra l'umidità naturale, il regime pluviometrico e le irrorazioni artificiali non si hanno mai particolari criticità sui pneumatici dei mezzi in transito." Nella documentazione a supporto della VO presentata in data 05/08/2021 nostro prot. n. 329118/21 si legge "Inizialmente fu realizzata una vasca che però veniva rapidamente interrata risultando quindi poco funzionale anche perché gli autocarri in transito approdavano alla strada comunale con gli pneumatici molto bagnati e sgocciolanti e si "caricavano" di polveri, limo, brecciolina che poi veniva rilasciata al passaggio sulla strada pavimentata. Per ovviare questo inconveniente e rispettare la ratio della prescrizione dopo alcuni tentativi la Edilinerti ha attivato un sistema di annaffiatura per mantenere umidificato il percorso, disponendone una coppia di ugelli in prossimità dell'uscita che "spruzzano" direttamente sugli pneumatici Recentemente il sistema è stato rinnovato".



3. (punto 3 della richiesta di chiarimenti 6-7.09.2021) Sulla domanda circa le verifiche che sarebbero state compiute dall'Arta e l'attinenza con la verifica di ottemperanza, il CCR-VIA risponde che *"il geom Di Giansante dell'ARTA ha riferito di aver effettuato un sopralluogo in data 3/8/2021 presso l'area di impianto e di cava per l'esecuzione di rilievi topografici unitamente al personale del Noe di Chieti/Pescara. Al momento del sopralluogo l'attività era in atto. Il comitato VIA decideva di rinviare l'esame dell'istanza di VO all'esito degli accertamenti in corso da parte di ARTA al fine di sapere se la Ditta stesse lavorando in contrasto con la prescrizione n. 4 del Giudizio n. 3192 del 15 giugno 2021 cui la VO era riferita."*
- Alla luce di quanto sopra, il CCR-Via concedeva alla Ditta Edilinerti il termine di gg. 30 per rendere chiarimenti sui punti sopra richiamati;
 - Sebbene il contenuto del giudizio 3490 del 2.9.us appaia diverso da quello indicato nel giudizio 3505, con particolare riguardo agli accertamenti di Arta che, nel giudizio 3490 sembravano relativi alla verifica di <volumetrie di scavo, nonché sulle particelle catastali interessate dalla cava>, mentre nel giudizio 3505 ora si riferiscono all'accertamento se la Ditta stesse o meno lavorando, pur spiegando ampia riserva, e nonostante la genericità del quesito, la scrivente intende fornire chiarimenti sulla base di quanto a sua conoscenza;

Tanto premesso, Edilinerti rende i seguenti

Chiarimenti

Quanto alla assunta discordanza oggetto di discussione, Edilinerti fornisce apposita relazione di chiarimento

In merito alla richiesta di chiarimento tra quanto riportato in relazione tecnica e quanto successivamente riportato nella relazione di verifica di ottemperanza circa la vasca di lavaggio, si riporta quanto segue.

In sede di ampliamento del progetto autorizzato nel 2006, una delle prescrizioni del CCR VIA era la realizzazione di una vasca per il lavaggio degli pneumatici degli autocarri in uscita.

L'esito della conferenza di servizi del 12.08.2005, notificato alla ditta con prot.2431/AE del 15.9.2005, espresse il proprio parere favorevole all'istanza della scrivente sulla premessa della verifica, tra le altre, dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella nota 6935/05 del 28.07.2005 del CCR VIA.

A seguito di ciò, l'Amministrazione Comunale rilasciò il documento finale di concessione alla Edilinerti per l'ampliamento dell'attività estrattiva in località Madonnelle con prot.rep.n.406 del 3.08.2006 con la quale la stessa ha operato.

Detto ciò, quanto alla realizzazione della vasca, considerando la logistica, non fu possibile realizzarla in prossimità del cancello che immette sulla strada comunale, e quindi fu realizzata all'inizio della breve rampa che dal piazzale di fondo conduce direttamente in prossimità del cancello di uscita.

La posizione della vasca, obbligata per non intralciare la movimentazione dei mezzi, era prossima al piede dei cumuli del materiale lavorato e stoccato.

Ciò purtroppo comportava un duplice inconveniente.

In concomitanza delle piogge un po' più forti, i cumuli venivano dilavati e il materiale riempiva rapidamente la vasca sottostante, che doveva essere svuotata.

Inoltre, seppur vero che come detto nella VA attivata in data 14/10/2019, gli pneumatici nel transito all'interno dell'area di cava non si caricano particolarmente di detrito, tuttavia gli stessi pneumatici "bagnati", nel tratto di strada fra la vasca e l'uscita, raccoglievano detriti che poi inevitabilmente "scaricavano" uscendo sulla strada pavimentata fuori l'area di cava.



Inizialmente si risolse questo inconveniente umidificando con cisterna su autocarro il tratto tra la vasca e l'uscita. Questa modalità è stata poi sostituita con l'apposizione di un sistema fisso di ugelli. A questo punto, visto il bisogno di frequente manutenzione della vasca per rimuovere il materiale proveniente dai cumuli e "scivolato" al suo interno, e dovendo come detto continuare a irrorare gli pneumatici anche oltre la vasca, è stata adottata definitivamente ed efficacemente la soluzione di utilizzare il solo sistema fisso di ugelli lungo il percorso finale, siccome indicato nella VO presentata in data 05/08/2021. Sistema rivelatosi efficace come dimostra il fatto che non vi sia mai stata alcuna segnalazione da parte dell'Ente gestore della strada pubblica.

Si confida con questo di aver adeguatamente chiarito l'apparente incongruenza tra le due relazioni generata da un eccesso di sintesi e ci scusiamo per la poca chiarezza delle precedenti comunicazioni.

Quanto agli accertamenti da parte di Arta, del sopralluogo in data 3/8/2021 presso l'area di impianto e di cava per l'esecuzione di rilievi topografici unitamente al personale del Noe di Chieti/Pescara, e dell'assunto che <al momento del sopralluogo l'attività era in atto>.

In merito agli accertamenti effettuati da Arta il 3.8.us, di cui codesto spettabile Ente fa cenno solo nel giudizio 3505, la scrivente nulla può dire, in quanto espletati in sua assenza. Viepiù che, in difetto di verbale di sopralluogo, la Ditta Edilinerti non è a conoscenza di quali rilievi siano stati eseguiti, le modalità operative, i dati dei rilievi, eventuali risultati e quant'altro ricavato nel corso dei medesimi accertamenti. Pertanto, l'esponente può solo esprimere ampia riserva di proporre, si opus sit, chiarimenti all'esito della comunicazione dei predetti accertamenti.

Sull'assunto che <l'attività al momento del sopralluogo> sarebbe stata <in atto>, si ribadisce che al momento del citato sopralluogo, Edilinerti stava caricando materiale inerte, stoccato precedentemente all'ordine di sospensione dell'attività estrattiva, su un autocarro con l'ausilio di un mezzo meccanico, e che nessuna attività di estrazione è stata posta in essere dalla scrivente.

Quanto alle verifiche Arta ed accertamenti in corso da parte di Arta al fine di sapere se la Ditta stesse lavorando in contrasto con la prescrizione n. 4 del Giudizio n. 3192 del 15 giugno 2021 cui la VO era riferita.

Preliminarmente si fa notare che per un errore di trascrizione, il Giudizio n.3192 di codesto Comitato è stato erroneamente indicato con riferimento alla data del 15 giugno 2021 anziché 15 giugno 2020.

Si ribadisce che Edilinerti non è a conoscenza di quali verifiche ed accertamenti Arta abbia in corso per determinare la sussistenza del fatto se la scrivente stesse "lavorando" o meno, in contrasto con la prescrizione su citata, per cui *ai fini della prosecuzione dell'attività di coltivazione, si richiama l'obbligo preventivo di acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.*

Il termine <lavorare> del resto varrebbe genericamente a includere anche le attività di approvvigionamento di materiale stoccato precedentemente all'ordine di sospensione, come tale ammesso e legittimo in base alla legge regionale.

Né è poi noto se detti accertamenti siano stati conclusi e con quale esito, né dette notizie sono evincibili dal giudizio n.3505 del 23.09.2021.

Ut sopra, ci si riserva di fornire delucidazioni, chiarimenti e/o controdeduzioni dopo aver ricevuto comunicazione dell'esito degli accertamenti de quo.

In ogni caso l'ordine di sospensione dell'attività estrattiva aveva efficacia per la durata di 180 gg e comunque fino alla regolarizzazione del procedimento di autorizzazione.

Ordine di sospensione rispettato da Edilinerti.



Tanto esposto la scrivente confida nell'accoglimento dell'istanza oggetto di VO per quanto di competenza di codesto Servizio.

Con Osservanza

Edilinerti S.r.l.